

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli

II sezione civile,

in persona dei ### dott.ssa ### dott.ssa ### rel. dott.ssa ###
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1279/2025,
in decisione a seguito di discussione ex art. 281sexies c.p.c..
all'udienza del 27 maggio 2026 trattata nelle forme dell'art. 127
ter c.p.c.

TRA ### nato a ### il ###, c.f. ###, rappresentato e difeso da
sé medesimo, p.e.c. ###. e, congiuntamente e disgiuntamente,
per mandato in calce alla citazione in appello, dall'### c.f. ###,
con studio in ###, alla via ###, indirizzo di posta elettronica
certificata ### APPELLANTE

CONTRO

nato a ###, il ###, c.f. ###, rappresentato e difeso da sé
medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
###, alla via ###, indirizzo di posta elettronica ### APPELLATO
E

Condominio "###" in ###, alla via ### dei ### n. ###, c.f.
###, in persona dell'amministratore pro tempore Avv. ### c.f.
###, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla
comparsa, dall'### c.f. ### del ### di Napoli, ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio sito in Napoli ### alla via dei ###
n. 59, indirizzo di posta elettronica certificata ### APPELLATO

OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli, X ###
civile, n. 1258/2025 a conclusione della causa iscritta al n.r.g.
4478/2024, pubblicata in data 6 febbraio 2025 e notificata in data
12 febbraio 2025

CONCLUSIONI:

come da atti introduttivi e note di trattazione scritta che si abbiano
qui ripetute

E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con citazione in appello notificata a mezzo p.e.c. il 14 marzo 2025 al ### di via ### di ### n. 39 e all'### iscritto a ruolo il 24 marzo 2025, l'### ha impugnato la sentenza n. 1259/2025 con cui il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibili le domande da lui proposte nei confronti degli appellati e della dott.ssa ### condannandolo al pagamento delle spese del giudizio in favore di ### nonché al pagamento della somma di € 2.000,00, in favore della ### delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma quarto, c.p.c., disponendo che siano cancellate dall'atto di citazione le seguenti espressioni: "[...] sia l'avv. ### entrato da poco nel ### degli aggressori organizzato dai ### [...]" (pag. 2 della citazione) "[...] gli emissari del ### reagirono all'ordinanza del 21.04.2023 [...]" (pag. 7 della citazione) e che copia della citazione e della medesima sentenza siano trasmesse al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e al ### del Tribunale. 1.1. ### è stato declinato in cinque motivi con cui l'### ha lamentato l'inesistenza giuridica o nullità radicale della sentenza per presunta abnormità; la nullità della decisione per violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 112 c.p.c.; la formazione di un giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse ad agire; la nullità della decisione per aver esaminato un'eccezione proposta da parte priva di interesse a contraddire; la nullità delle statuizioni relative alle sanzioni ex artt. 89 e 96 c.p.c.. 2. In data 31 ottobre 2025 si è costituito l'### e il 1° aprile 2026 anche il ### di ### entrambi opponendosi all'impugnazione avversaria. 3. Nel contraddittorio con gli appellati cui è stata notificata la citazione, dopo il chiarimento ottenuto dall'appellante di non voler estendere l'impugnazione alla dott.ssa ### la causa, rimessa dall'istruttore al Collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. è stata riservata in decisione all'udienza del 27 maggio 2026, con rigetto dell'istanza di differimento avanzata dall'appellante per consentire la discussione orale per la ragione che essa avrebbe dovuto essere formulata ai sensi del capoverso dell'art. 127 bis c.p.c. (se con l'espressione si è inteso avere un'udienza in presenza), altrimenti essendo anche quella cartolare deputata all'incombente. 4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui le parti tuttora

disputano conviene riepilogare le vicende del primo grado del giudizio e le soluzioni recate dalla sentenza appellata, principiando dall'antefatto che non interessa direttamente l'odierna lite. 4.1. L'### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo 7092/2022, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli, giudice dott.ssa ### in favore del ### in Napoli via ### dei ### n. 39, citando, oltre al ### creditore, anche l'### "che si era appropriato del titolo di amministratore" e l'### che "aveva compilato e presentato il ricorso monitorio". La causa iscritta al n.r.g. 26976/2022 è stata assegnata anche nella fase a contraddittorio pieno al giudice ### Nel corso di quel giudizio, l'### ha depositato un ricorso per ricusazione ex art. 52 c.p.c. nei confronti della dottoressa ### al fine di "tutelare il suo diritto a che la causa n.r.g. 26976/2022 venisse decisa da un giudice terzo e imparziale". A sostegno della istanza ha richiamato una serie di fatti che, a suo dire, avrebbero irrimediabilmente pregiudicato la terzietà del giudice, segnalando di averli rappresentati anche al ### presso la Corte di ### trattandosi di condotte aventi rilievo disciplinare.

Con ordinanza del 19 dicembre 2023, il Collegio della seconda sezione civile del Tribunale ha respinto il ricorso per ricusazione. 4.2. Ritenendosi lesa dalla prefata ordinanza di rigetto, l'### ha notificato alla dott.ssa ### all'### e al ### di via ### dei ### n. 39 la citazione che ha introdotto il presente giudizio chiarendo che esso verte "### natura non giurisdizionale dell'atto di rigetto dell'istanza di ricusazione proposta dall'istante nel processo n.r.g. 26976/2022 pendente davanti al Tribunale di Napoli emesso in data ### dal Collegio della II sezione civile dello stesso Tribunale nel ricorso n. 148/2023 sulla valutazione di tale atto e sugli effetti che ne sono conseguiti", ribadendo di essere vittima, nel giudizio presupposto pendente dinanzi alla dott.ssa ### di un team di aggressori, composto dal ### di via ### dei ### n. 39 e dal suo amministratore, nonché dall'### che vi sarebbe " ... entrato da poco ... [per avere] compilato e presentato il ricorso monitorio".

Dopo avere citato le ragioni per cui, a suo parere, l'istanza di ricusazione avrebbe dovuto essere accolta, e stigmatizzato gli errori di diritto e le omissioni da cui sarebbe affetta l'ordinanza di

suo rigetto, ha così concluso: "accertare e dichiarare che l'atto - di natura non giurisdizionale - con il quale il Collegio della II sezione civile del Tribunale ha rigettato l'istanza di riconsuazione avanzata dall'istante in data ### (n. 148/2023 reg.) è del tutto irrilevante in ordine alla istanza per riconsuazione presentata dall'istante al fine di tutelare il suo diritto soggettivo, come sopra indicato e specificato; accertare e dichiarare che in quell'atto del 19.12.2023 il Collegio ha ritenuto che l'istante aveva mosso specifiche contestazioni e non ha mai affermato che quelle specifiche contestazioni sono state contrastate, per cui sono pacificamente ammesse".

4.3. Costituendosi l'### ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, a suo dire costituendo una forma ### d'impugnazione del provvedimento del 19.12.2023 di rigetto della istanza di riconsuazione non impugnabile, ai sensi dell'art. 53, comma II c.p.c., concludendo perché l'### sia condannato alle spese di lite e al pagamento di una "somma equitativamente determinata", a titolo di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 96 comma I e comma III c.p.c..

4.4. Sono invece rimasti contumaci la dott.ssa ### e il ### di via ### dei ### n. 39.

5. Il Tribunale ha accolto l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea ritenendola inammissibile per due concorrenti rationes decidendi: la predisposizione di un rimedio diverso da quello esperito per l'impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riconsuazione del giudice e l'assenza dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in capo all'###

Dall'esame degli atti (citazione introduttiva in cui l'### ha chiesto di "accertare e dichiarare che l'atto - di natura non giurisdizionale - con il quale il Collegio della II sezione civile del Tribunale ha rigettato l'istanza di riconsuazione avanzata dall'istante in data ### - 148/2023 reg. - è del tutto irrilevante in ordine alla istanza per riconsuazione presentata dall'istante al fine di tutelare il suo diritto soggettivo, come sopra indicato e specificato" nonché di "accertare e dichiarare che in quell'atto del 19.12.2023 il Collegio ha ritenuto che l'istante aveva mosso specifiche contestazioni e non ha mai affermato che quelle specifiche contestazioni sono state contrastate, per cui sono pacificamente ammesse" e memoria depositata in data 4 settembre 2024 in cui il medesimo ha spiegato di avere "un grande interesse a

combattere, in tutte le sedi, per affermare il suo diritto insopprimibile a che il giudizio n.r.g. 25976/2022 sia deciso da un giudice terzo e imparziale... [e che] ... deve ancora combattere ... per adottare altre iniziative ... quali per esempio il giudizio per affermare la responsabilità del giudice secondo la legge 13 aprile 1988 n. 117, e ... il giudizio per affermare l'illecito comportamento dello Stato italiano, sia come Stato-Legislatore ... e sia come StatoGiudice ... [sicché] è fortissimo ... l'interesse dell'istante ad attivare in tutte le sedi le azioni necessarie ad affermare il suo insopprimibile diritto alla imparzialità...) il Tribunale è giunto a ritenere che l'interesse dell'attore sia stato quello di privare di effetti l'ordinanza di rigetto della sua istanza di ricusazione, sul presupposto che tale provvedimento ne abbia leso il fondamentale diritto ad ottenere che la sua causa di opposizione a decreto ingiuntivo sia decisa da un giudice terzo e imparziale, reputando che tale non sia la dottoressa ### per le ragioni esposte. In altre parole, ha individuato la pretesa sostanziale nell'impugnazione dell'ordinanza sulla ricusazione che, ai sensi dell'art. 53, secondo comma, c.p.c., ha dichiarato inammissibile. Tutto ciò senza che l'attore sia privo di tutela, avendo disponibili altri rimedi. Il Tribunale ha, invero, ricordato il granitico orientamento della Corte di ### (a partire da ### sentenza n. 17636 del 20/11/2003) secondo cui il procedimento di ricusazione ha natura giurisdizionale (non amministrativa), in quanto esso incide non soltanto su un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche sul diritto soggettivo della parte, e ciò alla luce sia dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, sia del nuovo testo dell'art. 111 Cost. dopo le modifiche introdotte dalla legge ### n. 2 del 1999, che individua tra i canoni del giusto processo l'imparzialità del giudice, ragion per cui l'ordinanza di rigetto che lo conclude ha contenuto decisorio, anche se non definitivo (### sez. I, ordinanza n. 14164 del 27/07/2004; sez. I, sentenza n. 16357 del 20/08/2004; sez. III ordinanza n. 7249 del 07/04/2005; sez. I, sentenza n. 8569 del 23/04/2005; sez. III sentenza n. 15780 del 12/07/2006; sez. I, sentenza n. 4846 del 01/03/2007; sez. I, ordinanza n. 19803 del 15/09/2009 ; sez. L, sentenza n. 3866 del 12/03/2012; sez. VI -

3, ordinanza n. 1932 del 03/02/2015; sez. ###, ordinanza n. ### del 04/12/2018). Ne ha inferito la non autonoma impugnabilità dell'ordinanza di rigetto della riconsiderazione, indicando il rimedio esperibile nel riesame del suo contenuto nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) iudex suspectus. Ha così spiegato che l'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice invano riconsiderato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa ("### di rigetto dell'istanza di riconsiderazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per ### essa infatti, pur avendo natura decisoria - atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte (e ciò alla luce sia dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, sia del nuovo testo dell'art. 111 ###) - manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità ex se dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) iudex suspectus, l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano riconsiderato convertendosi in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa. Né, a sostegno dell'ammissibilità del ricorso straordinario (che al più consentirebbe, peraltro, esclusivamente un controllo formale di legalità della detta ordinanza), può farsi questione circa la presunta inidoneità del diverso mezzo di riesame posticipato a tutelare il diritto ad un giudice imparziale (sul rilievo che tale diritto verrebbe a realizzarsi soltanto nel secondo grado di giudizio, non ricorrendo - ove il giudice di appello ravvisi la causa di riconsiderazione esclusa nel giudizio di primo grado - alcuno dei casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.): e ciò sia perché la ritenuta inidoneità del mezzo giuridico previsto per il riesame del provvedimento decisivo non equivale ad una assenza di rimedi tale da rendere quel

provvedimento anche definitivo (agli effetti di consentirne l'impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione); sia perché l'ipotizzata non adeguatezza del rimedio sarebbe in concreto rilevante, e quindi apprezzabile, solo nel momento in cui, essendosi in presenza di una sentenza nulla perché emessa da un giudice trovantesi in una delle situazioni previste dall'art. 51 cod. proc. civ., si ponga il problema della perdita di un grado di giurisdizione di merito", citando ancora una volta le ### del 20/11/2003 e la conforme la giurisprudenza successiva (### civile, sez. I, ordinanza n. 18611 del 07/09/2020; ### 12/07/2006, n. 15780; ### 01/03/2007, n. 4846, ### 15/09/2009, n. 19803, ### 12/03/2012, n. 3866; ### 03/02/2015, n. 1932).

Il Tribunale ha tratto conforto nella soluzione del caso dalla sentenza della ### n. 78/2002 secondo cui "l'eventuale violazione del diritto ad un giudizio imparziale, derivante da una erronea decisione negativa sulla riconsunzione, può trovare rimedio, pure se si escluda l'impugnabilità ex se di tale decisione, nel controllo sulla pronuncia resa col concorso del giudice riconsunto", senza che detto sistema prescelto dal legislatore del codice di procedura civile leda le garanzie minime di imparzialità.

Come seconda ragione di inammissibilità dell'azione il Tribunale ha individuato l'assenza dell'interesse ad agire disciplinato dall'art. 100 c.p.c. riguardo al quale la giurisprudenza ha chiarito dev'essere concreto ed attuale, richiedendo "non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire", con richiami a ### civile, sez. II, ordinanza n. 12733 del 09/05/2024 e sentenza n. 2057 del 24/01/2019.

In ragione del fatto che l'ordinamento appresta avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione il rimedio dell'impugnazione della sentenza emessa dal giudice ricusato, poiché l'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività da costui spiegata, il Tribunale ha escluso che l'### sia portatore di un interesse concreto ed attuale a far accertare ciò che ha chiesto, per la decisiva ragione che il giudice ### (invano ricusata) non ha deciso la causa nella quale è stata ricusata, essendosi nelle more astenuta, con assegnazione ad altro giudice.

Alcun altro interesse rilevante è stato riconosciuto quanto alle domande volte all'accertamento della natura giuridica e della irrilevanza dell'ordinanza di rigetto della domanda di ricusazione ("accertare e dichiarare che l'atto - di natura non giurisdizionale - con il quale il Collegio ... ha rigettato l'istanza di ricusazione ... è del tutto irrilevante in ordine alla istanza per ricusazione ...") e al fatto che le deduzioni scritte nell'istanza di ricusazione non sarebbero state contestate dalle controparti ("accertare e dichiarare che in quell'atto del 19.12.2023 il Collegio ha ritenuto che l'istante aveva mosso specifiche contestazioni e non ha mai affermato che quelle specifiche contestazioni sono state contrastate, per cui sono pacificamente ammesse").

Il Tribunale ha ricordato che le sentenze di accertamento possono avere ad oggetto diritti soggettivi o status, non meri stati di fatto, anche se controversi, privi di autonoma rilevanza economico-giuridica, ma costituenti solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza. Ha anche riferito come siano inammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire. Per l'effetto, le due domande di accertamento proposte senza la contestuale istanza di attribuzione del "bene della vita" cui sono strumentali, sono state ritenute ugualmente inammissibili.

Le spese del giudizio sono state regolate secondo soccombenza ai minimi tariffari in ragione della semplicità fattuale e giuridica della fattispecie esaminata e del valore della causa (indeterminato modesto).

Hanno trovato infine accoglimento le denunciate violazioni dell'art. 89 c.p.c. con riferimento a talune espressioni offensive e diffamatorie fatte dall'### in relazione ad una presunta appartenenza dell'### ad un fantomatico "team degli aggressori" che agirebbe in suo danno. Parimenti è stata accolta la domanda di condanna dell'### al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. a fronte della sua inescusabile carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione dello stato della giurisprudenza relativa alle questioni agitate in giudizio. 6. ### tempestivamente proposto contro la sentenza è infondato e va respinto.

Nell'esame dei motivi (§ 1.1.) si predilige una trattazione unitaria vertendo tutti su questioni connesse.

Il Tribunale ha correttamente qualificato la domanda, oltre il nomen iuris utilizzato dall'attore, individuandone l'effettiva sostanza e finalità. Al di là della formale richiesta di "mero accertamento", l'azione dell'### è stata diretta a porre nel nulla gli effetti dell'ordinanza di rigetto della ricusazione, in sé non impugnabile. Parte appellante, deplorando nel primo motivo di gravame l'inesistenza giuridica ovvero la nullità radicale della sentenza impugnata, ha contestato questa versione che a suo dire sarebbe stata indicata dall'### e supinamente recepita dal Tribunale (pagine 8 e 9 della citazione). Sennonché, pur deplorando l'abnormità del provvedimento giudiziale e sostenendo l'avvenuto esercizio di un potere al di fuori della funzione giurisdizionale per avere il giudice di prime cure ritenuto fondata l'ipotesi che la domanda di accertamento proposta dall'attore sia una forma (sia pure anomala) di impugnazione del provvedimento del 19 dicembre 2023 senza che ne siano state spiegate, a suo avviso, le ragioni, non ha dato altra e più plausibile sostanza alla sua domanda giudiziale. A conclusione del motivo, invero, l'appellante ha fatto richiesta alla ### distrettuale di "dichiarare la inesistenza del provvedimento impugnato" ma di accogliere le

stesse domande avanzate in prime cure senza darne un'interpretazione diversa da quella ritenuta in sentenza. Nelle note di trattazione scritta datate 31 marzo 2026 l'appellante ha chiarito di non avere alcun interesse a coinvolgere la dott.ssa ### e il ### nella causa e di avere inoltrato l'atto introduttivo del giudizio solo per informarli della iniziativa che aveva preso e certo non per creare un contenzioso con loro. Ha anche asserito d'avere precisato in citazione di non aver voluto instaurare una controversia né con il ### né con la dott.ssa ### e neanche con l'### che si sarebbe costituito senza tenere conto né del fatto che nei suoi confronti non era stata proposta alcuna domanda, né della improponibilità della citazione, ed ha voluto trasformare questa causa in un contenzioso contro l'attore, senza spiegare quale fosse il suo interesse a trasformare in contenzioso una causa che era stata proposta solo per dare notizia, convenendo che difetta ogni interesse.

Francamente la tesi per cui l'iniziativa, lungi dal costituire un tentativo di eludere una norma processuale in tema di impugnabilità dell'ordinanza sulla ricusazione, avrebbe semplicemente voluto dichiarare alla dott.ssa ### all'### e al ### del fabbricato di via ### dei ### 39, tutti partecipanti alla causa iscritta al n.r.g. 26972/2022, il diritto di ottenere che la causa sia decisa da un giudice terzo e imparziale, così com'è scritto nell'art. 6 CEDU (nel 1950) e nel II comma dell'art. 111 ### non persuade. Al contrario, la difesa delle motivazioni poste a fondamento dell'istanza di ricusazione, a dire dell'appellante neppure contestate dagli avversari, sottende l'interesse ad ottenerne una revisione.

Nel restituire alla pretesa attorea la sua sostanza, il primo giudice non ha affatto violato l'art. 112 c.p.c., come opinato nel secondo motivo d'appello (pagina 10 della citazione), anzi ne ha fatto retta applicazione. Va dunque escluso, per la concorrenza delle rationes decidendi non utilmente attinte dall'impugnazione, il vizio di abnormità ascritto alla motivazione, al contrario esauriente e coerente con la granitica giurisprudenza di legittimità.

Né colgono nel segno le numerose contestazioni alla tecnica redazionale della sentenza (pagine da 5 a 7 della citazione in

appello) che corrisponde ampiamente ai canoni dell'art. 132 c.p.c., nulla significando la distinzione in paragrafi dedicati rispettivamente al "fatto" e ai "motivi della decisione", il secondo a sua volta distinto in due voci: "sul rimedio esperibile" in cui è spiegata la conversione del vizio della sentenza pronunciata dal iudex suspectus in motivo d'appello alla sentenza da questi pronunciata e "sull'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in cui il Tribunale ha chiarito come l'indomani dell'astensione facoltativa della dottoressa ### non sussiste il timore che possa essere costei a decidere l'opposizione a decreto ingiuntivo di cui si è detto al § 4.1. (che, nelle more, è giunto a definizione in senso parzialmente favorevole all'appellante, con sentenza n. 4794/2025 pubblicata il 15 maggio 2025 che, tra le altre cose, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato il ### opposto a rimborsare all'opponente le spese del giudizio).

Non ha pregio in contrario la tesi della formazione di un "giudicato interno" sull'esistenza dell'interesse ad agire dell'odierno appellante, contestazione mossa nel terzo motivo di gravame (pagina 11 della citazione), la cui preliminare verifica - che deve presidiare tutto lo svolgimento del giudizio in quanto presupposto processuale - compete al giudice anche d'ufficio in ogni stato e grado fino alla decisione finale. ### dell'interesse al processo svuota di significato la possibilità che quanto ad esso un atto endo-procedimentale possa attestarne una volta e per sempre l'esistenza, non essendo rari i casi in cui esso possa venir meno in corso di causa. Né l'esistenza dell'interesse escluso dalla sentenza può evincersi dall'esito della verifica preliminare compiuta dal giudice ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. e dal mancato arresto della procedura a quella data, con la successiva prosecuzione del giudizio. ### e l'altra non costituiscono affatto una statuizione definitiva sulla sussistenza delle condizioni dell'azione, né l'avere proseguito la trattazione dopo le note di chiarimenti dell'attore implica una decisione intangibile sulla questione.

La doglianza per cui il giudice di prime cure avrebbe esaminato un'eccezione sollevata dall'### ancorché privo di interesse, oggetto del quarto motivo d'appello (pagina 12 della citazione), in ogni caso, non considera che costui, in quanto convenuto nel

giudizio, aveva il diritto di difendersi e di sollevare le eccezioni, processuali e di merito, ritenute opportune. Va anche ricordato a tal riguardo che il difetto di interesse ad agire che il Tribunale ha riconosciuto è rilevabile d'ufficio e non vuole necessariamente l'eccezione di parte.

Le doglienze sulle statuizioni accessorie contenute nel quinto ed ultimo motivo di appello (pagina 13) sono ugualmente infondate sia perché la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. non richiede la prova del danno, ma consegue all'accertamento di una condotta di grave negligenza nell'esercizio dell'azione giudiziaria, la cui esistenza il Tribunale ha ampiamente motivato nel ritenuto tentativo di superare la cogenza delle norme processuali sui rimedi esperibili contro l'ordinanza di rigetto della ricusazione, sia perché le espressioni scritte in citazione che sono state ritenute offensive ed eccentriche rispetto alle necessità difensive si rivelano, anche allo scrutinio della ### effettivamente tali, tanto da giustificare pienamente l'ordine di loro cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c., insieme alla segnalazione agli organi competenti. 7. Al rigetto integrale dell'appello consegue la condanna di chi lo ha proposto alle spese del presente grado del giudizio in applicazione del principio della soccombenza. La liquidazione da effettuare in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147 avviene secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminato a bassa complessità. Quanto al ### di via ### dei ### n. 39 in Napoli esse vanno distratte in favore dell'### che se ne è dichiarato antistatario. 8. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Per tale ragione, la ### dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame riguardo all'appellante e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.

P.Q.M.

la ### di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello alla sentenza del Tribunale di Napoli, X ### civile, n. 1258/2025 a conclusione della causa iscritta al n.r.g. 4478/2024, pubblicata in data 6 febbraio 2025 e notificata in data 12 febbraio 2025 come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede: – rigetta l'appello; – condanna l'appellante alle spese del presente grado del giudizio che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali oltre indennizzo professionale, IVA e CPA come per legge in favore di ciascun appellato, da distarre all'### che se ne è dichiarato antistatario per quanto di ragione del ### di via ### dei ### n. 39 in Napoli; – dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento a carico della parte appellante ### est. ### dott.ssa ### dott.ssa ###